

	CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER	
	IL FREDDO - LOTTO 1 FORNITURA DI FRIGORIFERI 700 LITRI CIG	
	964526761F CUP E89I22001670005	
	TRA	
	L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E	
	DELL'EMILIA ROMAGNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato	
	"Istituto" e/o IZSLER, con sede legale in Brescia, via Bian-	
	chi n. 9, codice fiscale e partita Iva 00284840170, in per-	
	sona del dott. Davide Violato, nato a Padova (PD) il	
	25/10/1963, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato,	
	Economato e Vendite;	
	E	
	la ditta JKS Refrigeration Srl, di seguito denominata ditta	
	e/o affidataria, con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Tie-	
	polo n. 2, C.F.e P.IVA 04114550280, rappresentata per	
	quest'atto dal Signor Domiziano Giacon, codice fiscale	
	---, nato a ---- il -----, domiciliato	
	per la carica c/o la sede societaria, firma digitale inte-	
	stata valida e non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 46 del 07.02.2023 è	
	stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta sopra so-	
	glia comunitari per la fornitura di apparecchiature per il	
	freddo, articolata in n. 10 lotti;	

	- con determinazione dirigenziale n. 178 del 18.05.2023,	
	preso atto delle risultanze della procedura, è stata disposta	
	l'aggiudicazione di tutti i lotti di gara e la ditta JKS Re-	
	frigeration Srl odierna contraente è stata individuata quale	
	aggiudicataria del lotto 1 della procedura in questione;	
	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti	
	dalle disposizioni di legge vigenti ai fini del conferimento	
	dell'efficacia all'aggiudicazione, nonché per la stipula del	
	presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappre-	
	sentate e domiciliate,	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E CORRISPETTIVO	
	Oggetto del presente contratto è l'acquisto delle apparec-	
	chiature per il freddo di cui al lotto 1 della procedura so-	
	pra citata, e, dunque, in particolare di frigoriferi 700 li-	
	tri, per € 23.850,00 oltre Iva come di seguito dettagliati:	
	- fornitura di n. 12 frigoriferi Serie LPR 700 07 Medical per	
	€ 1.950,00 oltre Iva Cadauno;	
	- n. 3 ritiro e smaltimento usato, per € 150,00 oltre Iva ca-	
	dauno, di cui n. 1 presso la Sede Territoriale di Ferrara e	
	n. 2 presso la Sede Territoriale di Modena agli indirizzi di	
	seguito riportati.	

	Gli elementi che costituiscono le apparecchiature oggetto del	
	presente contratto sono dettagliati nell'offerta e nella do-	
	cumentazione tecnica prodotte dalla ditta e conservate agli	
	atti del fascicolo elettronico della gara.	
	Le suddette apparecchiature sono da consegnare ed installare	
	nei seguenti luoghi:	
	- n. 2 presso il Laboratorio Produzione Primaria della Sede	
	di Brescia, Via Bianchi n 9;	
	- n. 1 presso il Laboratorio Virus Vescicolari della Sede di	
	Brescia, all'indirizzo di seguito già riportato;	
	- n. 1 presso il Laboratorio di Virologia della medesima	
	Sede;	
	- n. 2 presso la Sede Territoriale di Ferrara, Via Modena n.	
	483;	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Forlì, Via don Eugenio	
	Servadei nn. 3E/3F;	
	- n. 3 presso la Sede Territoriale di Modena, Via E. Dena n.	
	16;	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Parma, Via dei Mercati	
	n. 13/A;	
	- n. 1 presso la Sede Territoriale di Ravenna - Lugo, Via del	
	Limite n. 2.	

	L'appalto comprende la fornitura delle apparecchiature sopra	
	descritte, che dovranno essere nuove di fabbrica e corrispon-	
	denti al modello specificato in sede di offerta.	
	La fornitura comprende altresì:	
	- l'imballo, il trasporto, le spese doganali;	
	- la consegna, lo scarico, l'allocazione c/o i laboratori di	
	cui sopra, l'installazione e la messa in funzione ed avvia-	
	mento, il collaudo, i collegamenti e quant'altro necessario	
	perché l'installazione possa considerarsi a regola d'arte e	
	conforme alle norme vigenti;	
	- i manuali operativi e di manutenzione per ogni apparecchia-	
	tura redatti in lingua italiana o inglese e il corso di adde-	
	stramento e la formazione del personale;	
	- la garanzia full risk di 12 mesi comprensiva anche della	
	sostituzione/riparazione di tutte le parti soggette ad usura,	
	parti di ricambio e quant'altro necessario per il corretto	
	funzionamento dell'apparecchiatura, secondo quanto previsto	
	nel capitolato tecnico.	
	Il contratto avrà durata per 4 anni decorrenti dalla data di	
	stipula, nel corso dei quali l'Istituto si riserva la possi-	
	bilità di estendere la fornitura per l'acquisto di max n. 48	
	ulteriori apparecchiature come sopra individuate per €	
	1.950,00 oltre Iva cadauno, oltre al possibile ritiro e	

	smaltimento di max n. 48 apparecchiature per € 150,00 oltre	
	Iva cadauno, per complessivi € 100.800,00 oltre Iva.	
	Il valore complessivo del presente contratto, comprensivo sia	
	del valore della prima fornitura che del valore della possi-	
	bile estensione contrattuale ammonta, dunque, ad € 124.650,00	
	oltre Iva.	
	Il DEC - Direttore dell'esecuzione del contratto nominato è	
	l'Ing. Paolo Greco - Servizio di Ingegneria Clinica	
	dell'Izsler.	
	ART. 2 CONSEGNA - INSTALLAZIONE - COLLAUDO E FORMAZIONE	
	Entro 90 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del	
	contratto la ditta dovrà consegnare le apparecchiature, previ	
	accordi con il Responsabile del laboratorio e con il Dec, c/o	
	i luoghi di destinazione indicati.	
	A seguito della consegna e dell'installazione verrà effe-	
	tuato il collaudo ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.	
	Tale collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 3	
	giorni solari dalla data di consegna.	
	I luoghi di destinazione delle apparecchiature e i nominativi	
	dei Responsabili saranno ulteriormente specificati nell'ordi-	
	nativo di fornitura.	
	Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati do-	
	vranno essere concordati con questa stazione appaltante. La	

	consegna si intende porto franco c/o le sedi indicate. Tutte	
	le spese di imballo e di trasporto sono a carico della ditta.	
	Gli strumenti oggetto del presente contratto godono di un pe-	
	riodo di garanzia di 12 mesi decorrenti dalla data di instal-	
	lazione e collaudo.	
	La data di attestazione dell'esito positivo del collaudo avrà	
	valore ai fini della decorrenza della garanzia.	
	In caso di esito negativo la dotazione sarà considerata "non	
	conforme" e l'Istituto concederà all'impresa 30 (trenta)	
	giorni lavorativi per la sostituzione di quanto necessario a	
	garantire l'operatività del sistema. Scaduto il termine, si	
	provvederà all'applicazione delle penali, fermo restando il	
	risarcimento dei danni subiti.	
	La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori	
	che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione	
	e della completa rispondenza della strumentazione a quanto	
	prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.	
	La difformità qualitativa della fornitura rispetto alle di-	
	sposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente	
	contratto, al disciplinare di gara e a quanto dichiarato	
	dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto	
	anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le dif-	
	formità non siano immediatamente riconoscibili.	

	Tutte le spese accessorie e il collaudo sono a carico	
	dell'affidatario. Il collaudo implica la certificazione della	
	regolare funzionalità e utilizzo dell'apparecchiatura.	
	ART. 3 - OBBLIGHI INERENTI L'ASSISTENZA TECNICA	
	Le strumentazioni sono coperte da garanzia "full risk" com-	
	prensiva anche della sostituzione/riparazione di tutte le	
	parti soggette ad usura, le parti di ricambio e quant'altro	
	necessario per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura	
	fornita.	
	L'o.e. garantisce per tutto il periodo di durata della garan-	
	zia un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle	
	attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i	
	difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all'utilizzo	
	e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Tutto il	
	materiale necessario all'espletamento della manutenzione è a	
	carico della ditta aggiudicataria. Il tempo di intervento in	
	caso di guasto è di massimo 72 ore lavorative. Entro le suc-	
	cessive 72 ore lavorative dall'inizio dell'intervento è ga-	
	rantita la riparazione parziale della strumentazione (ripri-	
	stino parziale delle prestazioni in grado di garantire la ri-	
	presa delle normali attività di laboratorio/reparto). Il ri-	
	pristino completo delle prestazioni dello strumento è assicu-	
	rato entro i 15 giorni lavorativi dall'inizio dell'inter-	
	vento. L'o.e. garantisce l'esistenza di un servizio di	

	manutenzione e la disponibilità dei pezzi di ricambio per al-	
	meno 10 anni dalla data di uscita di produzione della mac-	
	china. Le eventuali parti di ricambio dovranno essere origi-	
	nali e nuovi di fabbrica.	
	ART. 4 - TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto do-	
	vranno essere svolte dalla ditta nel pieno rispetto delle vi-	
	genti norme di sicurezza ed igiene del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in	
	materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei la-	
	voratori e con particolare riferimento al D. Lgs.81/2008 e	
	ss.mm.ii.	
	ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data	
	di ricevimento della fattura e solo ad esito positivo del	
	collaudo. Il riconoscimento degli eventuali interessi richie-	
	sti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme pre-	
	viste in materia.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione del contratto e/o	
	del numero d'ordine di riferimento, gli indirizzi dei desti-	
	natari e l'esatta specifica indicazione della merce conse-	
	gnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del	
	CUP indicati, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato	
	su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o	

	inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e	
	nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da	
	ogni responsabilità al riguardo.	
	ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o	
	parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto	
	dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407	
	del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della forniture di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile,	
	è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa esc/o richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	

	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di	
	interesse previsti dai documenti di gara;	
	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei cre-	
	diti vantati dalla società cedente nei confronti della Sta-	
	zione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture og-	
	getto di contestazione.	
	ART. 7 - RESPONSABILITA'	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti	
	da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e	
	assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo	
	esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e	
	danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per	
	fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche	
	esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il	
	contratto.	
	La ditta certifica che i prodotti proposti sono conformi alle	
	vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di forni-	
	tura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende	
	subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n.	
	81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che	

s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 - PENALI

Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo le scheda di seguito riportata:

Criterio	Penale
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 90 gg solari ma inferiori a 120 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 120 gg solari ma inferiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di consegna dalla data di emissione dell'ordine superiori a 150 gg solari.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 3 gg solari, ma inferiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempistiche di collaudo dalla data di consegna superiori a 7 gg solari.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo
Tempo di intervento dalla richiesta di manutenzione correttiva	Si applica una penale del 0,3 % dell'ammontare netto contrattuale per

durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 3 gg lavorativi, ma inferiore a 7 gg lavorativi.	ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di intervento per manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 7 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 15 gg lavorativi, ma inferiore a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Tempo di ripristino completo delle prestazioni in caso di manutenzione correttiva durante il periodo di garanzia e manutenzione full risk superiori a 30 gg lavorativi.	Si applica una penale del 0,7 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo

Le casistiche riportate sul suddetto schema rivestono carattere esemplificativo e non esaustivo.

Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno essere duplicate.

Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e, pertanto, ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.

	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore	
	al 10% dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla	
	cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti	
	perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall'Isti-	
	tuto.	
	ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
	La ditta affidataria della fornitura assume su di sé gli ob-	
	blighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
	136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.	
	La ditta deve comunicare all'Istituto gli estremi identifica-	
	tivi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi	
	c/o banche o c/o la società Poste italiane Spa, dedicati, an-	
	che non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso	
	di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizza-	
	zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pub-	
	blica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i	
	casi le coordinate del conto corrente dovranno essere tra-	
	smesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle per-	
	sone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47	
	D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata	

	da copia di un documento di identità del sottoscrittore in	
	corso di validità.	
	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra,	
	l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appal-	
	tatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intende-	
	ranno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica rela-	
	tiva ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la	
	variazione è intervenuta.	
	ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempi-	
	mento del presente contratto, per la parte riferita alla	
	prima fornitura, è stata costituita in data 22/05/2023, a fa-	
	vore dell'Istituto, garanzia mediante fideiussione rilasciata	
	da Allianz S.P.A. fino alla concorrenza di € 7.208,90 (euro	
	settemiladuecentootto/90), per la quale è stata prevista la	
	cessazione degli effetti alla data di emissione del certifi-	
	cato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,	
	ovvero alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle	
	prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultima-	
	zione delle forniture.	

	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti	
	dalla ditta compresa la mancata, irregolare esecuzione del	
	presente contratto nei termini fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come accennato <i>supra</i> , che	
	l'IZSLER ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione	
	per l'applicazione delle penali.	
	L'Ente provvederà a richiedere nuova garanzia qualora deci-	
	derà di avvalersi della facoltà di estensione contrattuale	
	nel corso del termine di efficacia del contratto.	
	ART. 11 - SPESE E ONERI TRIBUTARI	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto	
	sono a carico della ditta, ivi compresa l'imposta di bollo.	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in	
	caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima	
	allegata D.P.R. 131/1986.	
	ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITA'	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i	
	contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiara-	
	zione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle re-	
	sponsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (di-	
	pendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera-	
	zione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 10/12/2021,	
	in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n.	
	165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L.	

	190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la re-	
	pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica	
	Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.	
	62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compa-	
	tibili, ai titolari di contratti di consulenza o collabora-	
	zione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di	
	organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione	
	dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collabo-	
	ratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese	
	fornitrici di servizi in favore dell'Istituto.	
	Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rap-	
	porti con l'IZSLER, ad uniformare la loro condotta ai criteri	
	fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti de-	
	finiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la	
	violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto	
	del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto	
	dell'IZSLER di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni	
	patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	La ditta dovrà, altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR	
	16.04.2013, N. 62: "Regolamento recante codice di comporta-	
	mento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.	
	Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" che, al comma 3 dell'art. 2,	

	stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli ob-	
	blighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti	
	di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante	
	dal citato codice, l'Istituto potrà procedere alla risolu-	
	zione o decadenza del rapporto contrattuale.	
	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale:	
	www.izsler.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente " -	
	"Disposizioni generali" - sotto-sezione di primo livello	
	"Atti generali", sotto-sezione di secondo livello "Codice di-	
	sciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA	
	DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA.	
	ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA - TUTELA	
	DELLA PRIVACY	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si	
	svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,	
	nonché della dignità dell'interessato, con particolare rife-	
	rimento alla riservatezza, all'identità personale e al di-	
	ritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto	
	interessato sono trattati sulla base di uno o più dei se-	
	guenti presupposti di liceità:	

	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto	
	di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure pre-	
	contrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.6.1,	
	lett. b) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo le-	
	gale (art. 6.1, lett. c) Reg. UE 679/2016);	
	- il trattamento è necessario pe motivi di interesse pubblico	
	rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati	
	membri, che deve essere proporzionato alla finalità perse-	
	guita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei	
	dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare	
	i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art.	
	9.2, lett. g) Reg. UE 679/2016) .	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'interes-	
	sato verranno trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informa-	
	tici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;	
	- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione	
	del contratto;	
	- per la rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la	
	normativa riconosce potere di monitoraggio e controllo;	
	- per ottemperare a specifiche richieste dell'interessato.	

	I dati personali dell'interessato, nei casi in cui risultasse	
	necessario, potranno essere comunicati (con tale termine in-	
	tendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determi-	
	nati):	
	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è ricono-	
	sciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, norma-	
	tiva comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (se-	
	condo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei	
	dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombar-	
	dia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'in-	
	vio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti	
	derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	SI rende edotto l'interessato che il conferimento dei dati	
	personali oggetto della presente informativa risulta essere	
	necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del con-	
	tratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non ve-	
	nissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso	
	alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed esc/o consenso	
	nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una	
	comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente in-	
	dicati.	

	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in	
	alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne	
	conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti in-	
	determinati).	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato og-	
	getto del trattamento saranno conservati per il periodo ne-	
	cessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti	
	nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli	
	necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	ART. 14 - RISOLUZIONE - RECESSO	
	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in	
	materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in se-	
	guito ad una semplice dichiarazione dell'Istituto, nei se-	
	guenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei	
	flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13	
	agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto	
	di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lom-	
	bardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incame-	
	ramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno	
	subito.	
	ART. 15 - FORO COMPETENTE	

	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di	
	Brescia.	
	ART. 16 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto,	
	si richiamano gli artt. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.	
	Per l'IZSLER	
	il Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Econo-	
	mato e Vendite	
	Dott. Davide Violato	
	per la ditta JKS Refrigeration Srl	
	Il legale rappresentante	
	Dott.	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.	
	la ditta JKS Refrigeration Srl come sopra rappresentata, di-	
	chiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui	
	agli articoli: 8, 11 e 15 del presente Contratto.	
	per la ditta JKS Refrigeration Srl	
	Il legale rappresentante	
	Sig. Domiziano Giacon	
	Documento prodotto in originale informatico, firmato digital-	
	mente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.	
	L.vo. n.82/2005 e s.m.i.)	

[illegible]